



CONVENZIONE

Per la realizzazione del progetto

A.I.V. AREE INTERNE - CURA E SOSTEGNO IN VAL BISENZIO - Avviso Regionale
“Interventi di sostegno alle cure domiciliari nelle aree interne 4 “Casentino/Valtiberina” e 6
“Mugello/Valdarno/Val Bisenzio” a valere sul PR FSE + 2021-2027 (cod.326730 - CUP
G39G26000200006 – CIG BCA3A9E8A3) (D.D. Regione Toscana n. 12748 del 08.06.2026)

L'anno duemila....., il giorno....., del mese..... con il
presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di Legge,

TRA

il Soggetto attuatore Società della Salute Area Pratese, codice fiscale/P.I. 01975410976, con
sede legale in Piazza del Comune n. 2 – 59100 PRATO, per il tramite del suo Direttore,
Dott.ssa Lorena Paganelli, nata a Pistoia il 30.04.1966 e domiciliata per la carica presso la
sede operativa di Via Roma 101, Prato, in qualità di soggetto attuatore del progetto “A.I.V.
AREE INTERNE - CURA E SOSTEGNO IN VAL BISENZIO” cod.326730 - CUP
G39G26000200006 - CIG BCA3A9E8A3

E

Il/La sottoscritto/a.....,
C.F.....P.IVA....., nato/a il.....
.....a.....(.....) e residente a.....
.....(.....) in Via.....
..... n.
[se persona giuridica] in qualità di rappresentante legale di.....
C.F./P.IVA.....con sede legale in(.....)
Via.....n....., compreso nell'elenco di erogatori di
prestazioni, d'ora in poi denominato Operatore economico;

Visto:

- L'art. 118, quarto comma della Costituzione;
- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (in avanti anche CTS),
ed in particolare l'art. 55;
- La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul Procedimento amministrativo”;
- La Legge 190 del 6 novembre del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;

- Il d.p.c.m. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- La Legge della Regione Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- La Legge Regionale Toscana n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;

Premesso che

- con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 12748 del 08.06.2026 è stato approvato l'Avviso denominato “Interventi di sostegno alle cure domiciliari nelle aree interne 4 Casentino/Valtiberina e 6 Mugello/Valdarno/Val Bisenzio” a valere sul PR FSE + 2021-2027;
- con il Decreto Dirigenziale 15126 del 09.07.2026 la Regione Toscana ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura quello presentato dalla Società della Salute Area Pratese denominato “A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio” per l'importo di Euro 119.500,00;
- con il Provvedimento del Direttore n. 169 del 03.09.2026 la Società della Salute Area Pratese, ha approvato il primo elenco degli operatori economici erogatori di prestazioni funzionali alla realizzazione dell'Azione B del progetto “A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio”, costituito dagli operatori economici iscritti nell'elenco per l'Azione 2 del progetto “IGEA Prato”, da ultimo approvato con provvedimento del Direttore n. 150 del 24.07.2026, che hanno espressamente fornito la loro disponibilità;
- con il medesimo Provvedimento del Direttore n. 169 del 03.09.2026 è stato inoltre approvato uno specifico avviso di Istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di operatori erogatori di prestazioni accreditati e/o autorizzati per l'erogazione dei servizi previsti dall'Azione B dell'Avviso Regionale approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 12748 del 08.06.2026 “Interventi di sostegno alle cure domiciliari nelle Aree interne 4 Casentino/Valtiberina e 6 Mugello/Valdarno/Val Bisenzio a valere sull'Attività PAD 3.k.7 del FSE+ 2021-2027”;
- nell'Avviso della SdS è previsto che sarà garantita la possibilità di presentare la domanda di accesso all'Elenco erogatori per l'intera durata del progetto (30.06.2027) e pertanto potranno essere presentate candidature fino a due mesi precedenti la scadenza del progetto (30.04.2027);

Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra

Si conviene quanto segue

Art.1 Oggetto

Il Progetto “A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio”, in ottemperanza a quanto indicato dall'Avviso Regionale prevede la realizzazione della seguente azione, per i servizi di cui all'art. 14.4, Tabella 3 del medesimo Avviso.

AZIONE B – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza residenti nel territorio della Val Bisenzio: promuove l'accesso a servizi socio-assistenziali innovativi e a interventi di supporto in favore di persone con diagnosi di demenza e dei rispettivi nuclei familiari. L'obiettivo è garantire loro una reale possibilità di permanenza nel proprio domicilio e nel contesto di vita d'origine.

Art. 2 Attribuzione dei buoni servizio

La Società della Salute Area Pratese attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari dei buoni servizio, i pacchetti di prestazioni a sostegno

all'assistenza socio-sanitaria domiciliare di cui ai piani di spesa in essi indicati.

Tra la Società della Salute Pratese e l'operatore è escluso ogni vincolo di subordinazione.

L'operatore economico, al primo ricevimento via mail del Buono servizio firmato, deve immediatamente attivarsi per la sua tempestiva e corretta esecuzione.

Art. 3 Destinatari

I destinatari dei Buoni servizio per l'azione B sono persone con una diagnosi di demenza, effettuata dai servizi specialistici competenti, **residenti sul territorio della Val Bisenzio.**

Art. 4 - Obblighi degli operatori economici/professionisti fornitori di servizi

L'operatore economico/professionista **si impegna:**

ad attivarsi immediatamente, al ricevimento via mail del Buono servizio firmato, per la tempestiva e corretta esecuzione del medesimo, rispettando la tempistica indicata nel buono ed erogare correttamente le prestazioni in esso contenute.

In particolare deve eseguire il primo accesso entro 7 giorni dal ricevimento della prima mail di trasmissione del Buono servizio firmato, salvo richieste motivate di proroga da parte del beneficiario.

Inoltre l'operatore economico/professionista si impegna:

- a) ad erogare le prestazioni indicate nel Buono servizio nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo, socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale;
- b) ad erogare le prestazioni nell'intero territorio della Val Bisenzio;
- c) ad accettare la rimodulazione del Buono servizio laddove, nel corso di validità dello stesso, si renda necessaria una modifica. Tale variazione verrà formalizzata tramite addendum all'esistente buono controfirmato dal beneficiario;
- d) a garantire che, qualora sia impossibilitato ad eseguire direttamente una o più prestazioni di cui all'incarico, dovrà comunque assicurarne l'esecuzione. A tale scopo potrà avvalersi – previa comunicazione preventiva scritta all'Ente attuatore - di un altro operatore/professionista accreditato presente nell'elenco approvato dalla Società della Salute. In caso di avvalimento, il contratto continua comunque ad intercorrere tra Società della Salute ed operatore sottoscrittore del medesimo, unico soggetto legittimato a fatturare per il pacchetto erogato;
- e) ad assicurare la rilevazione dei servizi effettuati tramite registrazione di inizio/termine della prestazione di ciascun operatore. In particolare il gestore dovrà comunicare a mezzo mail, all'ufficio amministrativo della SdS il nominativo del referente individuato completo di contatti (telefono e mail);
- f) tramite il referente individuato l'Operatore economico dovrà:
 - verificare la corretta rilevazione degli accessi;
 - entro i primi 10 giorni di ciascun mese, trasmettere all'ufficio amministrativo della SdS, per la convalida, rendiconto sottoscritto delle ore di servizio effettuate nel mese precedente, insieme alla time card degli operatori di ciascun intervento, controfirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio o dai caregiver presenti;
- g) a comunicare immediatamente alla SDS eventuali interruzioni del servizio qualunque ne sia la causa ed assicurare l'aggiornamento del D.V.R. e del Protocollo anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- h) a provvedere alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- i) a garantire ai propri operatori la dotazione di idonei DPI specifici per la prevenzione dal

contagio. Analogamente, il libero professionista dovrà essere dotato di idonei DPI;

l) ad inserire nell'oggetto di tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto la dizione:

“A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio - Azione B - Nome e Cognome dell'utente”;

m) ad osservare gli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Obblighi per le RSA

Gli obblighi di cui all'art. 4 valgono altresì per le RSA in quanto compatibili.

Le RSA, in caso di disponibilità di posti letto, sono tenute ad erogare le prestazioni richieste.

Le RSA devono risultare accreditate al momento della sottoscrizione della presente convenzione e devono assicurare i requisiti organizzativi e professionali previsti dal Regolamento n. 2/R del 09.01.2018 (modificato con DPGR n. 12/R del 22.03.2021).

Art. 6 - Registrazione su sistema informativo regionale

Gli erogatori economici/professionisti dovranno garantire l'inserimento dei servizi erogati sul Sistema Informativo Regionale AD-RSA come previsto dall'avviso Pubblico Regionale di cui al DD 12748/2026 art. 14.8. Sulla base delle informazioni da parte della Regione Toscana, gli Uffici della SdS Area Pratese forniranno agli erogatori economici/professionisti indicazioni per l'inserimento dei dati.

Art. 7 - Rendicontazione da parte degli operatori economici fornitori di servizi

L'operatore economico che ha erogato le prestazioni sulla base di quanto indicato nel piano di spesa e nella lettera di conferimento di incarico deve far pervenire alla Società della Salute Pratese documentazione giustificativa:

a) fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente, ricevute o note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente; le fatture/ricevute devono riportare:

- Progetto “A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio - PR FSE + 2021-2027”

- codice CUP di progetto **G39G26000200006**

- il codice del progetto FSC **326730**

- codice CIG **BCA3A9E8A3**

- l'azione di riferimento (Azione B)

- i dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni;

- il dettaglio delle prestazioni erogate, specificando il costo per ogni singola prestazione, così come stabilito nel piano di spesa;

- per gli interventi non domiciliari: i dati anagrafici relativi alla persona destinataria del buono servizio e i giorni di presenza.

Laddove non sia possibile indicare i dati richiesti nel corpo della fattura/ricevuta/nota di debito, l'operatore economico deve allegare un documento che riepiloghi tali dati, in modo da correlare la fattura ai servizi erogati alla persona destinataria del Buono servizio.

I costi relativi ai pacchetti di prestazioni si intendono inclusi IVA (se dovuta).

b) time card degli operatori con indicazione degli interventi eseguiti controfirmate dai destinatari (o Caregiver presenti) che hanno usufruito del servizio. Le time card dovranno essere consegnate anche in originale al soggetto attuatore.

La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta per ogni buono servizio realizzato. Gli operatori economici/professionisti che hanno erogato i servizi, in base a quanto indicato nei piani di spesa, devono osservare, nel rispetto della legislazione vigente, le seguenti modalità di fatturazione: una fattura elettronica/ ricevuta per utente a trimestre.

Nel caso di intervento di sollievo residenziale in RSA: un'unica fattura elettronica per ogni buono servizio a conclusione del ricovero.

Per quanto ai punti precedenti si riportano i dati della Società della Salute Pratese per l'invio della documentazione:

Società della Salute Area Pratese – Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato - Codice Fiscale /P.I. 01975410976 - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: UFPFSU.

La Società della Salute Pratese si riserva di verificare la correttezza e coerenza dei documenti e l'effettiva erogazione delle prestazioni.

Art. 8 - Impossibilità all'erogazione delle prestazioni

L'operatore economico che si assume l'impegno di erogare un pacchetto di prestazioni, non può rinunciare in corso d'opera alla sua effettuazione, salvo che si trovi costretto a interromperla per cause indipendenti dalla sua volontà, nel qual caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Società della Salute Area Pratese e ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.

Art. 9 – Ruolo e verifiche da parte della Società della Salute Pratese

La Società della Salute Pratese attraverso i propri Uffici competenti svolge i seguenti compiti e funzioni:

- verifica che l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto "A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio" e nel pieno rispetto dell'Avviso regionale di riferimento e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia;
- verifica sulla corretta modalità di espletamento delle azioni progettuali;
- quantifica e commina le sanzioni come dall'art. 11 per le inadempienze accertate nell'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10- Recesso dalla convenzione

E' possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici e professionisti avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 11- Sanzioni e risoluzione del contratto

La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel Buono Servizio/Piano di spesa, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente convenzione, comporta l'applicazione di penali.

L'Ente attuatore procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto. L'erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penalità – nell'ambito della medesima Azione - costituisce sempre grave

negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Ente attuatore di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti accreditati approvato per l'Azione di cui trattasi.

Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo del piano di spesa. La singola penale è comminata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dall'organo di amministrazione dell'Ente nella misura pari al 3 per cento del valore del piano di spesa cui si riferisce l'evento;
- b) la penale per ritardo è determinata in misura giornaliera dello 0,5 per cento del valore del piano di spesa netto contrattuale.

Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

L'interruzione nell'erogazione dei pacchetti di prestazioni per cause diverse da quelle di cui all'art. 8 può comportare la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco dei soggetti accreditati approvato dalla Società della Salute per l'Azione di riferimento.

Analoga sanzione può essere applicata in caso di mancata attivazione dei pacchetti di prestazioni previste dal Buono servizio nei tempi indicati.

Art. 12 – Pagamenti e controlli

Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati ed erogati dalla Regione Toscana per il finanziamento complessivo del progetto “A.I.V. Aree Interne – cura e sostegno in Val Bisenzio” e previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

L'Operatore economico con la firma della presente convenzione dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, che il rendiconto e la documentazione presentata corrisponde alle spese realmente sostenute e si impegna ad assicurare la conservazione per 5 anni dalla firma della presente la documentazione fiscale nel rispetto dal D.lgs 82/2005 e dall'art. 3 della L. 136/2010.

La SdS si riserva di procedere periodicamente nei confronti dell'operatore economico a verifiche e controlli. L'operatore economico a sua volta metterà a disposizione la documentazione richiesta.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico/professionista assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegna ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CUP **G39G26000200006** – il CODICE PROGETTO **326730** - “Progetto A.I.V. Aree Interne - cura e sostegno in Val Bisenzio”, il codice CIG **BCA3A9E8A3** ed il periodo di competenza.

Il pagamento sarà effettuato in base alle attività effettivamente eseguite e verificate dalla SdS Area Pratese.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione ha validità per tutta la durata del progetto “A.I.V. Aree Interne - cura e sostegno in Val Bisenzio” le cui attività devono concludersi entro il **30.06.2027**, come indicato nell’art. 11 dell’Avviso Regionale. La data di inizio è quella della stipula della convenzione della SdS Pratese con la Regione Toscana, salvo eccezioni comunque autorizzate dall’Amministrazione Regionale e salvo richiesta di proroga da parte dell’Ente attuatore.

Art. 15 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute Pratese elegge domicilio presso la sede legale, Piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all’indirizzo sdsareapratese@legalmail.it.

Tutte le altre comunicazioni dovranno pervenire altresì alla mail progetti@sds.prato.it

In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell’oggetto la dizione “A.I.V. Aree Interne - cura e sostegno in Val Bisenzio Azione B”.

Art. 16 – Trattamento dei dati e privacy

Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale della Società della Salute in persona del Presidente p.t. Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Lorena Paganelli, la quale, in forza della disposizione del Presidente n. 1 del 28/06/2023, nomina quale responsabile esterno del trattamento il legale rappresentante dell’Operatore Economico/professionista.

La presente nomina ha valore fino a espressa revoca del responsabile del trattamento e decadrà alla scadenza del presente contratto. L’Operatore Economico/professionista si obbliga, ai sensi dell’art. 29 del GDPR 2016/679, a istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento e fornite dal Titolare stesso, fornendo le istruzioni operative compreso gli obblighi inerenti le misure di sicurezza.

L’Operatore Economico/professionista si obbliga altresì: 1) a non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare; 2) a tenere, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Regolamento, il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali; 3) a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile del trattamento in sede di raccolta dei dati personali è tenuto al rilascio dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679.

Il Responsabile esterno deve supportare la Società della Salute con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell’interessato; deve inoltre assistere l’Amministrazione con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato.

Al termine della Convenzione, secondo le indicazioni del titolare del trattamento, il

responsabile dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto della Società della Salute. Il responsabile deve assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati di cui alla presente Convenzione.

Il responsabile dichiara di avere ricevuto istruzioni scritte in merito alle modalità di comunicazione delle violazioni dei dati personali (c.d. *data breach*), comunicazione da effettuarsi immediatamente senza giustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Gli addetti, volontari e dipendenti, sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati comunicati:

- a) non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- b) debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento;
- c) possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente Convenzione;
- d) debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
- e) debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento UE 679/2016.

Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erranei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute Pratese è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu.

Art. 17 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché a quanto previsto nell'Avviso pubblicato con provvedimento del Direttore della Società della Salute Pratese n. 169 del 03.09.2026.

Art. 18 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Prato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prato li _____

Per l' operatore economico

Per l'Ente attuatore

La Direttrice della Società della Salute Area Pratese
